

DEFINIZIONE DI ACQUE DI SCARICO

L'art. 2 del Decreto riporta una serie definizioni da applicarsi in materia di scarichi idrici tra le quali spiccano le nuove definizioni di acque di scarico:

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

L'ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è disciplinata come segue:

1. scarichi in pubblica fognatura

Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell'impianto di depurazione (art. 33 comma 2).

Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ad eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell'autorizzazione (art. 33 comma 1).

2. scarichi in acque superficiali

Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione (art.31 comma 1)

3. scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Sono vietati, con le seguenti eccezioni (art. 29. Comma 1):

- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali
- scarichi provenienti dalla Lavorazione/lavaggio di rocce e minerali

In via transitoria gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa, e non ricadenti nei casi sopra citati devono essere convogliati in rete fognaria in acque superficiali, ovvero destinati al riutilizzo **entro 3 anni** dall'entrata in vigore della nuova legge (art. 29 comma 2) .

Qualora ciò risultasse impossibile, o eccessivamente oneroso, occorrerà adeguarsi ai limiti della tabella 4 entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, rispettando nelle more i limiti di tabella 3 o eventuali limiti regionali più restrittivi (art. 29 comma 3)

Questo divieto di scarico nel suolo, di fatto , crea notevole danno alle aziende, ed in particolare quelle ubicate nella provincia di Teramo, in quanto ci risulta che era prassi consolidata da parte dell'ente pubblico di autorizzare lo scarico civile a condizione che venisse convogliato nel suolo mediante pozzi a dispersione.

4. scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:

Sono vietati (art. 30 comma 1), con le seguenti eccezioni:

- scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico (art. 30 comma 2),
- scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (art. 30 comma 3)

In via transitoria, gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa e non ricadenti nei casi sopra citati, devono essere convogliati in acque superficiali, ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica **entro 3 anni** dall'entrata in vigore della nuova legge (art. comma 6)